

L'ora del riordino

A cura di **Geronimo Cardia**
Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Sono diversi anni che gli operatori del gioco legale stanno tentando di mettere in evidenza, in tutte le sedi, non solo giudiziali e stragiudiziali ma anche culturali, l'inefficacia e la natura sproporzionata e discriminatoria delle misure interdittive (non meramente limitative) del gioco legale. Oggi è il turno di una nuova era che i provvedimenti limitativi degli orari di apertura dovranno affrontare. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda) con l'ordinanza pubblicata l'8 settembre 2016, (n.00480/2016 relativa al ricorso n.00928/2016), ha disposto la sospensione in via cautelare del "provvedimento del Comune di Venezia del 16.6.2016 n. 363/2016 prot. n. 2016/287159 disciplinante gli orari di esercizio dei giochi leciti, che consentono la vincita di denaro, installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché delle sale scommesse".

L'AUTORE

Avv. Geronimo Cardia
Studio Legale Cardia
www.gclegal.it



PER I GIUDICI GLI ORARI DI CHIUSURA NON DEVONO ESSERE NÉ SPROPORIZIONATI NÉ DISCRIMINATORI

Nella motivazione della decisione il Tar non manca di evidenziare in premessa il fatto di avere tenuto in debita considerazione i livelli occupazionali garantiti dall'operatore del gioco legale del bingo con all'interno della sala apparecchi (circa 75 lavoratori); il numero delle ore di apertura sino a quel momento consentite dall'ordinamento giuridico (diciassette ore giornaliere); l'abbattimento imposto dal provvedimento interdittivo ("l'ordinanza impugnata ha limitato l'orario di esercizio delle attività di gioco e scommesse a otto ore giornaliere"). Tali circostanze hanno rappresentato il presupposto per i giudici per ritenere "prima facie meritevole di apprezzamento la censura con cui la ricorrente deduce che la gravata ordinanza sindacale è viziata da difetto di proporzionalità". Ma vi è di più, in quanto nell'ordinanza non mancano giudizi di apprezzamento sul peso del provvedimento interdittivo ove si precisa che "l'atto impugnato (...) riduce drasticamente l'orario di esercizio della sala da gioco e scom-

messe ricorrente (che passa da 17 a 8 ore giornaliere, festivi inclusi, con una riduzione superiore al 50%)". Unitamente a tale giudizio negativo, da solo idoneo a porre in evidenza il difetto di proporzionalità e le conseguenze sul provvedimento, i giudici si spingono poi a valutare un ulteriore aspetto fondamentale laddove specificano che il provvedimento sospeso "detta una regolamentazione uniforme dell'orario in cui è possibile espletare l'attività di gioco e scommessa, senza operare alcuna distinzione tra i pubblici esercizi che hanno ad oggetto esclusivo o principale le attività di gioco e scommessa (case da gioco) e gli esercizi commerciali in cui le suddette attività sono meramente accessorie (tabaccai, bar) rispetto ad altre attività aventi carattere principale". Tale precisazione è fondamentale, posto che l'ordinanza ha voluto premiare i rilievi degli operatori da tempo sul tavolo quali quello della verifica dell'efficacia del provvedimento adottato rispetto agli obiettivi asseritamente tutelati: come può



pensarsi di perseguire un interesse - per quanto pubblico esso sia - limitando fino ad abbattere una forma di distribuzione e facendo riversare l'intera domanda su un'altra forma di distribuzione di gioco legale? Tra l'altro in questo caso non è neanche una guerra tra giochi (che purtroppo spesso consuma distogliendo dal tema principale del proibizionismo che non è una soluzione principalmente per gli interessi della salute, del risparmio, del gettito e dell'ordine pubblico. Non è una guerra tra giochi, come spesso si sente: quali giochi fanno male e quali non fanno male, ammesso che ve ne siano alcuni con la patente di assassini ed altri con quella di benefattori. In questo caso, infatti, i giudici hanno voluto premiare la storica denuncia degli operatori legali secondo cui chi redige i provvedimenti interdittivi, fa sostanzialmente almeno due errori macroscopici. In primo luogo, non si accorge di comportare di fatto un divieto sostanzialmente assoluto: con la riduzione di più del 50% dell'orario di apertura, è come se avesse imposto una chiusura a giugno dell'attività economica con la soportazione dei costi di tutto l'anno. In secondo luogo, favorisce lo sversamento della domanda di gioco, quando va bene (per il giocatore), in altri giochi o in altri canali di distribuzione dello stesso gioco come in questo caso in favore dei cosiddetti corner, quando va male (sempre per il giocatore), a beneficio dell'offerta parallela o della offerta illegale.

Altro passo di grande pregio per avere premiato le richieste storiche degli operatori legali è quello in cui

nel giudizio sull'esistenza del periculum, sul pericolo di danno grave, irreparabile e irrisarcibile, si legge che viene chiaramente "apprezzato favorevolmente il periculum in mora in ragione del grave pregiudizio che il consolidamento degli effetti dell'ordinanza impugnata - allo stato adottata dal Comune solo in via sperimentale sino al 31 dicembre 2016 - potrebbe arrecare sugli investimenti medio tempore effettuati dalla società ricorrente e sui livelli occupazionali".

Da anni si tenta di mettere in evidenza l'aspetto della esigenza di tutela e di protezione degli investimenti operati dalle imprese del gioco legale che assicurano il perseguimento di interessi generali quali la salute, il risparmio, l'ordine pubblico ed il gettito erariale. Chi non vede protetti i propri investimenti dalle misure interdittive illegittime, o non compie più investimenti o decide di muoversi altrove o se operatore straniero non viene in Italia. In ogni caso chi ne risente sono i lavoratori, i cittadini, il territorio e perché no l'ordinamento giuridico dai cittadini e per i cittadini - almeno in teoria - concepito. E se la formula del principio è elementare agli occhi dei più, l'attuazione del principio agli occhi di tutti sembrava impossibile, almeno fino a ieri. Anche qui - ma in linea più generale - prima poi andrà affrontato questo fatto della linea che unisce territorio / cittadini / ordinamento giuridico: ogni territorio ha il suo ordinamento giuridico, attanagliato al tessuto socio culturale del territorio stesso, su cui vivono sia l'ordinamento giuridico sia i cittadini che sono allo

stesso tempo artefici - almeno così dovrebbe essere - e destinatari delle misure di cui è fatto l'ordinamento giuridico. Ma è sempre così? Ma questa è un'altra storia.

Tornando al caso in esame, i giudici, peraltro, giungono a sospendere gli effetti del provvedimento pur nella consapevolezza della fase sperimentale che lo caratterizza e si spingono a ricordare quali devono essere i principi ispiratori di una misura legittima ove il Comune intenda proprio esercitare il proprio potere di fissare gli orari. Sul punto i giudici precisano che resta "impregiudicata la possibilità per Comune di rimodulare e limitare gli orari di esercizio delle case da gioco e scommesse per contrastare il fenomeno della ludopatia (la giurisprudenza sul punto è pacifica), purché la disciplina in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata agli obiettivi perseguiti". La locuzione che colpisce, favorevolmente si intende, è proprio quel "in concreto" che deve ispirare l'operato di ogni legislatore illuminato. La limitazione di orari è legittima (come il distanziometro o la regolamentazione della pubblicità) se in concreto regola e non proibisce, non uccide. Non secondaria, infine, appare la condanna alle spese del Comune. Il provvedimento di sospensione del Tar Veneto rappresenta un momento importate per il comparto degli operatori del gioco legale che da anni predica esattamente questi principi evidenziati. Ora anche con questa ordinanza è lanciato un altro ed importante segnale alla Conferenza Unificata che il legislatore ha voluto con la legge di Stabilità 2016, proprio per evitare che si arrivasse ad un conflitto così radicale ed aspro sul territorio tra normativa locale e normativa nazionale, per la quale lo stesso legislatore ha indicato i tempi di definizione entro lo spirato termine del 30 aprile. Se la soluzione giudiziale (traumatica) sia idonea ad anticipare la chiusura dei lavori della Conferenza (meditata) è un quesito a cui si potrà rispondere con serietà nei prossimi (non più anni ma) mesi, prima che sia troppo tardi.